

Il valore della domanda e la rilevanza delle clausole di stile

Autore: Fornaro Pasquale

In: Diritto processuale civile

Il principio codificato all'art. 10 cpc, in base al quale il valore della causa è determinato dalla somma indicata nella domanda, è consacrato all'interno dell'art. 14 cpc in base al quale: "Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita

istruzione. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito." Al primo comma, detta norma, prevede due presunzioni:

- Quella del valore dichiarato
- Quello della competenza del giudice adito

Qualora l'attore non indichi la somma o non dichiari il valore l'art. 14 cpc dispone che la causa si presume di

valore pari al limite massimo della competenza del giudice adito. Da ciò consegue che se accanto alla domanda in questione ne viene proposta un'altra, si verificherà automaticamente il superamento della competenza del giudice adito. Questo perché la nuova causa, qualunque valore abbia, supererà per forza

tale competenza in quanto occupata nel suo limite massimo dalla causa di valore indeterminabile. Inoltre, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a Euro 1.032,91 e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'articolo 113 c.p.c., comma 2, accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'articolo 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà anche appellabile senza i limiti prescritti dall'articolo 339 c.p.c. (Cass. n. 9432/12; v. anche Cass. n. 10921/13). In altra occasione, invece, è stato ritenuto che qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a Euro 1.032,91, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per se' sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad Euro 1032,91 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (Cass. n. 24153/10). Principio questo, ribadito e consolidato dalla Cassazione sezione II civile sentenza 20 marzo 2017, n. 7095.

D'altronde, in materia di interpretazione della domanda e delle clausole comunemente utilizzate negli atti processuali, dirette a non precludere pronunce attributive di un "quantum" maggiore di quello indicato in domanda occorre precisare che la formula "o la somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia" è priva di qualsiasi rilevanza, ed integra clausola di mero stile, qualora la originaria

incertezza

sul quantum sia venuta meno, nel corso della fase istruttoria (ad esempio, essendo stata quantificata la pretesa in esito all'espletamento di prove od alle indagini tecniche svolte nella c.t.u.): ed infatti, una volta che si è pervenuti, all'esito della istruttoria, alla determinazione del quantum, il reiterato riferimento della parte alla - non più attuale - originaria situazione di incertezza, si palesa oggettivamente inconferente rispetto al dato acquisito nel successivo sviluppo dell'attività processuale e, dunque, la invocazione della medesima clausola non assolve ad alcuna ulteriore esigenza funzionale, venendo a risolversi in una mera forma stilistica. Cassazione Civile Sez. III 26 settembre 2017 n. 22330.(cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 21/06/2016). Ed ancora, nelle controversie per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale accade assai di frequente che, in occasione della

trattativa stragiudiziale che precede la causa, l'assicurazione del responsabile civile versi una somma al danneggiato, somma che viene trattenuta da quest'ultimo in acconto sul maggior dovuto. Dal principio in base al quale il valore della causa si determina dalla domanda, discende, inoltre, la necessità che il valore medesimo sia determinato non in base al decisum, ma al deductum ossia a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza ulteriore che ai fini dell'individuazione della competenza per valore non interessano i limiti entro cui la domanda potrebbe essere accettata. E così, in caso di domanda di risarcimento dei danni, si è affermato che occorre avere riguardo non già ai limiti entro cui questa potrebbe essere accolta, bensì alla "somma complessivamente pretesa dall'attore", sommando con il capitale gli interessi già scaduti e, limitatamente al periodo tra l'evento dannoso e la domanda stessa, l'indennizzo del danno da svalutazione monetaria. In sostanza, bisogna considerare la domanda con ogni

suo accessorio al momento della relativa proposizione, cfr. Cassazione, sentenza 08 agosto 1984, n. 4639, secondo cui “A norma degli art. 5 e 10 c. p. c., il valore della causa, ai fini della competenza, deve essere determinato in base, non al decisum, ma al deductum e valutando la domanda con ogni suo accessorio al momento della relativa proposizione, sicché in ipotesi di domanda di risarcimento dei danni, occorre avere riguardo non già ai limiti entro cui questa potrebbe essere accolta, bensì alla somma complessivamente pretesa dall’attore, sommando con il capitale gli interessi già scaduti e, limitatamente al periodo tra l’evento dannoso e la domanda stessa, l’indennizzo del danno da svalutazione monetaria”. Anche la dottrina afferma la rilevanza di ciò che è stato domandato, e non di ciò che il giudice nel merito accerterà esistente, cfr. Luiso, Diritto processuale civile, I, 3^a ed., Milano, 2000.

Pertanto, quando il giudice di merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti sancito dall’art. 99 c.p.c., alteri gli elementi obiettivi dell’azione, petitum e causa petendi e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, cd.petitum immediato ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, cd. petitum mediato configura il vizio di ultrapetizione o

extrapetizione. Più semplicemente, il vizio in questione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Corte di Cassazione - n. 9452 del 30 aprile 2014- Cass. 455/2011.
<https://www.diritto.it/valore-della-domanda-la-rilevanza-delle-clausole-stile/>